



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 41 Del 06-11-18

Oggetto:	BILANCIO CONSOLIDATO ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 233 BIS DEL DLGS 267/00 E S.M.I. - ANNUALITA' 2018 - BILANCIO CONSOLIDATO 2017 ED ATTI PROPEDEU= DICI. RINVIO.
-----------------	--

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di novembre alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

DOTT. STANGONI SANTE	P	VENTURA VALENTINA	P
CAPRIOTTI LUIGI	P	TROLI STEFANO	P
CORTELLESI ALESSANDRO	P	CECCHINI GIUSEPPE GAETANO	P
FANTUZI FABRIZIO	P	MARINI MAURILIO	P
IONNI ELISA	A	DI MARZI GIOVANNI	P
FELICIANI MAURIZIO	P	GIORGI AMBRA	P
ALLEVI NEVER	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor **DOTT. STANGONI SANTE** in qualità di **SINDACO** assistito dal **SEGRETARIO COMUNALE** Signor **DOTT. SSA FERRETTI SIMONA**. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Illustra la proposta di Deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Pietro Fiscaletti. Precisa che si tratta di dare atto che il rinvio operato della contabilità economico patrimoniale rende impossibile la redazione del bilancio consolidato e non necessarie l'adozione dei provvedimenti propedeutici alla redazione dello stesso bilancio consolidato, in particolare l'individuazione del gruppo amministrazione pubblica ed il successivo perimetro di consolidamento, anch'essi di fatto rinviati al momento dell'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 del 23/05/2018 con la quale, nell'approvare il rendiconto di gestione 2017, si premetteva quanto segue:

" omissis

Dato atto che l'Ente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 2016, si è avvalso della facoltà di cui al comma 2 dell'articolo 232, per il quale:

"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017",

e che pertanto, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo 227:

"Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato";

Atteso che il dispositivo del comma secondo dell'articolo 232 del TEUL testualmente recita: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.";

Assunto che l'Ente intende la locuzione "fino all'esercizio 2017" sinonima a "tutto l'esercizio 2017" così come palesato anche dalla Commissione Arconet nell'adunanza dello scorso 22 marzo;

Acquisito quanto disposto dalla Commissione Arconet per il tramite della risposta alla FAQ n. 30 che in stralcio testualmente recita [...] "gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico" [...];

Ritenuto di palesare espressamente la volontà dell'ente nel dispositivo del presente atto e di rinviare al 1 gennaio 2018 l'adozione della contabilità economico patrimoniale; omissis"

deliberando anche di:

" omissis

di esprimere esplicitamente la volontà dell'ente ad adottare la contabilità economico patrimoniale dal primo gennaio 2018 così come disposto dall'articolo 232 del TUEL ed interpretato dalla Commissione Arconet nella propria riunione dello scorso 22 marzo e ribadito nella risposta alla FAQ 30 in premessa riportata; ... omissis";

CHIARITO che con deliberazione consigliere n. 22 del 23/05/2018. l'ente ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2017 ed i suoi allegati, documentazione non ricomprensente lo stato patrimoniale ed il conto economico redatti secondo il disposto del dedicato principio contabile applicato esercitando l'opzione concessa dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali – Funzione Pubblica, che con proprio comunicato dello scorso 25 aprile 2018, ha interpretato la possibilità di rinviare al 2018 l'adozione del sistema contabile economico patrimoniale da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

ESPLICITATO che:

- la tenuta della contabilità economico patrimoniale è elemento essenziale per la produzione dello stato patrimoniale e del conto economico dell'ente;
- in assenza dell'approvazione dei richiamati documenti contabili l'ente è nell'impossibilità oggettiva di esercitare la funzione aggregativa propria del processo contabile denominato bilancio consolidato così come espresso nel principio contabile applicato ad esso dedicato;

CONSTATATO che il rinvio operato della contabilità economico patrimoniale rende impossibile la redazione del bilancio consolidato e non necessarie l'adozione dei provvedimenti propedeutici alla redazione dello stesso bilancio consolidato, in particolare l'individuazione del gruppo amministrazione pubblica ed il successivo perimetro di consolidamento, anch'essi di fatto rinviati al momento dell'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli 12 , contrari /, astenuti / su n° 12 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di rinviare all'esercizio 2018 la stesura del bilancio consolidato del Comune di Acquasanta Terme in coerenza documentale con quanto deliberato con proprio atto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/ del 23/05/2018 con la quale si provvedeva

ad approvare il rendiconto di gestione 2017 ma anche ad “*omissis di esprimere esplicitamente la volontà dell’ente ad adottare la contabilità economico patrimoniale dal primo gennaio 2018 così come disposto dall’articolo 232 del TUEL ed interpretato dalla Commissione Arconet nella propria riunione dello scorso 22 marzo e ribadito nella risposta alla FAQ 30 in premessa riportata omissis*”;

di dare atto che si intendono parimenti rinviati gli adempimenti propedeutici alla redazione del bilancio consolidato, in particolare l’individuazione del gruppo amministrazione pubblica ed il successivo perimetro di consolidamento, anch’essi di fatto rinviati al momento dell’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato, conformemente a quanto specificato al punto 3 dell’allegato 4/4 del Dlgs. 118/2011 concernente il principio contabile del bilancio consolidato, che rimanda l’adozione di tali provvedimento solo al momento prima di predisporre il bilancio consolidato.

Successivamente, data l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata votazione, ad unanimità dei voti espressi in forma palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Pietro Fiscaletti)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T.U. n° 267/2000, per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il _____ perché:

- immediatamente eseguibile.
- decorsi 10 giorni dall' ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA